

Magazzini Generali

disciplina

Magazzini generali

1. Origine dell'istituto
2. La disciplina dei magazzini generali
 - 2.1. La legislazione speciale
 - 2.2. La disciplina codicistica
3. Controlli e ispezioni
4. I Titoli rappresentativi delle merci (la fede di deposito e la nota di pegno)
5. Esame di un caso pratico

Magazzini generali

1. Origine dell'istituto

Origine dell'istituto

- **Antica Grecia e Roma** → SYLOS e HORREA PUBLICA: con funzioni economiche paragonabili a quelle degli odierni Magazzini Generali, ma non esistevano titoli di deposito o strumenti analoghi agli odierni titoli rappresentativi delle merci depositate.
- **Medio Evo** → fondachi presso i porti delle città marinare: trasferimento della chiave del magazzino per costituire in pegno le merci depositate. Istituzione di registri dei fondachi (con annotazione dei nomi del depositante, del creditore pignoratizio ovvero dell'acquirente delle merci depositate) dai quali venivano estratti i documenti comprovanti il deposito della merce.
- **Inghilterra 1700** → si sviluppano in corrispondenza degli scali marittimi, magazzini generali detti docks e appaiono i c.d. dock warrants, con natura di documents of title delle merci detenute dai docks. Le Corti inglesi, in conseguenza della prassi mercantile del trasporto marittimo, delineano la funzione «rappresentativa» della polizza di carico rispetto alle merci trasportate.
- **Francia 1800** → i magazzini generali si impongono come istituti agevolativi del finanziamento sulle merci depositate. introduzione del sistema del doppio titolo (recepissè-warrant): costituzione e circolazione del diritto di pegno sulle merci indipendente dalla circolazione delle merci depositate. Forte controllo pubblico sull'esercizio dell'attività dei magazzini generali (necessità di autorizzazione anche per l'emissione dei titoli rappresentativi).

Origine dell'istituto

- Italia → introdotti intorno al 1860 insieme all'abolizione dei cosiddetti porti franchi.
- L. 3 luglio 1871, n. 340, prima regolamentazione legislativa dell'istituto (sul modello di quella francese).
- t.u. R.D. 17 dicembre 1872, n. 1154.
- disciplina di fede di deposito e nota di pegno nel codice di commercio del 1882.
- L'esigenza di nuovi e più incisivi controlli sui magazzini generali e sull'emissione dei titoli rappresentativi porta all'emanazione della **L. n° 1158 del 9.06.1927 (modificata dalla L. n° 685 del 12.05.1930 e dal D.P.R. n° 620 del 28.06.1955)** che con il R.D. n° 126 del 16.01.1927 e agli **artt. 1787-1797 c.c.**, tuttora regolano l'intera materia.

Magazzini generali

2. La disciplina dei magazzini generali

Fonti normative:

Legge speciale → disciplina pubblicistica, riguarda in prevalenza il soggetto e lo svolgimento della sua attività (in parte)

Codice Civile → disciplina aspetti del contratto e della sua esecuzione

Normativa di riferimento

- **r.d.l. 1-7-1926, n. 2290** (ordinamento dei magazzini generali, conv. in legge con la **l. 9-6-1927, n. 1158**, e successivamente modificato con la **l. 12-5-1930, n. 685**);
- **r.d. 16-1-1927, n. 126** (approvazione del regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali);
- **l. 2-11-1964, n. 1160** (depositi di oli minerali presso i magazzini generali ed i depositi franchi);
- **artt. 1787-1797 c.c.**

«magazzini generali»:

- un tipo di **attività** e il **luogo fisico** in cui viene esercitata
- i **soggetti** che la esercitano
- il **contratto** in cui una delle parti sia gestore di un magazzino generale.

Tipo di attività

i magazzini generali siti nei porti o nei centri di maggior traffico, allo scopo di favorire il commercio, facilitano, grazie al loro personale e alle loro attrezzature, il ricevimento, il deposito, la conservazione e la restituzione delle merci, la negoziazione delle quali è agevolata, senza bisogno di disporne materialmente, dall'emissione e dalla circolazione di speciali titoli: la fede di deposito e la nota di pegno.

Le attività del magazzino

- **RDL n° 2290/1926: (art. 1)** i magazzini generali hanno per **oggetto**: la custodia e conservazione delle merci ivi depositate; il rilascio di titoli rappresentativi delle merci (fede di deposito e nota di pegno); la vendita volontaria o forzata delle merci depositate.
- **(art. 2)** Il soggetto (persona fisica, società o ente pubblico) che esercita professionalmente queste attività assume la qualifica di imprenditore commerciale

Oggetto dell'attività merci

sono esclusi beni diversi (oggetti d'arte, arredamento, macchine fotografiche, televisori, elettrodomestici, ecc.) trattati e individuati come entità singole e non come partite di merce;

se beni diversi da una merce venissero accolti non potrebbero essere rilasciati i titoli di credito (*fede di deposito*), propri del contratto qui considerato; se lo fossero, essi sarebbero nulli, così come le operazioni cartolari con essi compiute;

non è escluso che possano essere accolte cose diverse dalle merci, con rilascio di documenti o contrassegni di legittimazione, diversi dai titoli di credito" → normativa del deposito ordinario.

Magazzini generali

2.1. La legislazione speciale

La disciplina dell'autorizzazione amministrativa

(art. 2 r.d.l. n° 2290/1926)

L'istituzione, l'esercizio e la gestione dei magazzini generali è consentito:

- alle persone fisiche
- alle società (persone giuridiche anche pubbliche)
- ai corpi morali

Sono escluse dall'elenco le associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.), che pure la dottrina ammette possano svolgere attività imprenditoriale in via secondaria.

La disciplina dell'autorizzazione amministrativa

- il soggetto che intende esercitare un magazzino generale deve essere **autorizzato dal ministro dello sviluppo economico (art. 4)**

- deve presentare una domanda, corredata da un ***atto notarile* (art. 2)** dal quale, oltre a nome, domicilio, capitale destinato all'allestimento del magazzino e piante dei locali ad esso destinati deve risultare

indicazioni dell'«atto notarile»

1. la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il magazzino è destinato
2. gli obblighi che il magazzino ha indicato di voler assumere circa l'introduzione, l'estrazione e la conservazione delle merci, nonché circa gli eventuali cali ed avarie (nel regolamento depositato con la domanda)
3. le tariffe dei prezzi che verranno praticati

La disciplina dell'autorizzazione amministrativa

La camera di commercio territorialmente competente dovrà esprimere parere sulla completezza della domanda e dovrà «approvare preventivamente» regolamento e tariffa (**art. 3**)

Il decreto ministeriale di autorizzazione dovrà essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e avvenuta tale pubblicazione, una copia dell'atto notarile sarà depositata presso *la cancelleria commerciale del Tribunale* [ora il registro delle imprese] nella cui circoscrizione ha sede il magazzino (**art. 5**)

La disciplina dell'autorizzazione amministrativa

- l'approvazione delle tariffe le rende **obbligatorie** sia per i depositanti che per i magazzini, che non possono pretendere maggiorazioni, né concedere sconti singolari
- regolamento e tariffe possono essere **mutati** seguendo il procedimento per l'istituzione del magazzino, con la sola deroga relativa alla possibilità di applicare l'eventuale **riduzione** delle tariffe subito dopo la pubblicazione [~~nel~~ ~~f.a.t.~~] in G.U. o, in caso di **aumento**, soltanto due mesi dopo la pubblicazione, sempre che l'atto di approvazione non disponga diversamente (**art. 8**)

La revoca dell'autorizzazione

Il ministro, sentita la camera di commercio, potrà in ogni tempo **revocare l'autorizzazione** con decreto motivato (**art. 6**):

- in caso di ***grave e persistente*** (non isolata, ma ripetuta nel tempo e nell'attuazione) ***trasgressione*** alle norme di legge o di regolamento;
- per ragioni di ***pubblico interesse***;
- nei casi più gravi di ***inosservanza alle regole in tema di contabilità***, su proposta del presidente della camera di commercio (**art. 5 del regolamento R.D. n°126/1927**);

Il servizio di interesse pubblico

Le (due) funzioni assolve dai magazzini generali:

- la custodia di merci
- la creazione di credito commerciale (circolazione giuridica delle merci senza spostamenti materiali)

sono ritenute dalla legge **“servizi di pubblico interesse”** → sottoposti a disciplina pubblicistica

I magazzini generali sono tenuti a contrarre nel limite delle merci che rientrano tra quelle per le quali esercitano la custodia e sempre che non ricorra altro giustificato motivo di rifiuto (mancanza di spazio disponibile, alterazioni delle merci tali da renderle pericolose per la pubblica igiene, per le merci degli altri, per gli stessi magazzini, ecc.)

L'inizio delle operazioni

le «operazioni» (cioè le attività) del magazzino possono iniziare solo due mesi dopo la pubblicazione di un sunto dell'atto notarile nel f.a.l. (art. 7)

→ la pubblicazione è disposta per fissare una data cui legare l'inizio dell'attività del magazzino, non di consentire (e di presupporre) la conoscenza del regolamento da parte dei terzi.

→ La pubblicazione è preceduta da quella del decreto autorizzativo nella Gazzetta Ufficiale (art. 5 comma 1), e dal deposito nel registro delle imprese e nella segreteria della camera di commercio (comma 2).

[abolito il f.a.l. la pubblicazione dovrebbe essere fatta sulla G.U. e il termine di due mesi dovrebbe decorrere da detta pubblicazione]

Il bollettino d'entrata.

Alla consegna il magazzino rilascia al depositante un documento (generalmente detto "***bollettino d'entrata***") necessario per la prova del contratto, per l'identificazione delle merci, delle loro qualità e condizioni, della quantità o del numero, del peso ecc.

→ se la merce è stata ricevuta con la clausola «peso dichiarato» (il peso risulta solo dalla dichiarazione del depositante), il magazzino non sarà responsabile a causa del minor peso che la merce abbia al momento della restituzione.

Norme sulla collocazione delle merci

la collocazione delle merci all'interno del magazzino non è oggetto di specifiche disposizioni di legge ma è regolata solo dal principio della **diligenza professionale del depositario nell'esecuzione del contratto**

→ le richieste vanno accolte secondo l'**ordine** e con **parità di trattamento**

→ le merci per le quali sono stati emessi titoli rappresentativi devono essere conservate in **partite distinte** le une dalle altre [in caso di inosservanza, il ministro può inibire al magazzino l'emissione dei titoli per non oltre un anno e ordinare l'esecuzione delle opere necessarie]

→ il deposito di **esplosivi**, merci infiammabili, corrosive e comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica, è regolato dall'art. 10, r.d. n. 126 [il regolamento sui depositi franchi esclude invece il deposito di sostanze esplodenti e infiammabili insieme ad altre merci, (art. 10, r.d. n. 856)]

→ l'esercente può depositare nel magazzino **merci di sua proprietà**, ma è vietata l'emissione di titoli rappresentativi, a pena di revoca della facoltà di emettere i titoli stessi [e in quanto ciò non sia di ostacolo al ricevimento della merce altrui - servizio di interesse pubblico - posizione di monopolista]

I depositi “privati”

art. 15, r.d.l. n. 2290

→ i magazzini generali sotto la responsabilità dell'esercente possono, nel proprio recinto, gestire locali separati adibiti a **magazzini privati**

→ è concluso un normale contratto di **locazione** con il detentore del magazzino privato (un contratto di deposito ordinario potrà sorgere tra costui e chi gli affidi le cose): su tali merci non possono emettersi i titoli rappresentativi

→ se vengono depositate anche **merci estere** la creazione di tali magazzini è subordinata al consenso dell'amministrazione doganale

Esercizio di fatto di un magazzino generale

se un soggetto esercita di fatto un magazzino generale senza aver ottenuto l'autorizzazione, deve ritenersi ugualmente magazzino generale, conformemente alla soluzione ormai prevalente per altre e più rilevanti ipotesi di imprese soggette ad autorizzazioni amministrative, ed i contratti posti in essere con i privati dovranno soggiacere alla disciplina codicistica del contratto di deposito in magazzino generale.

→ accertare quando un'impresa, pur priva della prescritta autorizzazione, sia di fatto un magazzino generale, dovrà essere **riscontrabile la custodia, in modo professionale, di merci di notevole quantità e di svariata tipologia, a fronte di corrispettivi praticati in modo omogeneo e per categorie di merci.**

→ L'esercizio di magazzini generali senza autorizzazione dà luogo alla contravvenzione prevista dall'**art. 19** della legge. Inoltre, al prefetto è attribuito il potere di ordinare l'immediata chiusura (**art. 8 del regolamento**): l'una e l'altra sanzione si applicano (almeno dovrebbero) anche in caso di esercizio del magazzino dopo la revoca dell'autorizzazione.

Magazzini generali

2.2. La disciplina codicistica

Il contratto di deposito nei magazzini generali

è un tipo del contratto di **deposito** (art. 1766 c.c.), disciplinato dalle medesime norme per quanto non espressamente previsto negli artt. 1787-1797 del Codice Civile e dalla legge speciale, è:

- **reale**
- **oneroso**
- **a prestazioni corrispettive**
- **a esecuzione continuata**
- **a forma libera**: non è richiesta una forma particolare anche se nella normale pratica viene stipulato per iscritto, con la sottoscrizione da parte dei depositanti di un testo già predisposto dal magazzino (con l'applicazione dell'art. 1342 c.c. e dell'art. 1341 c.c. - condizioni generali di contratto)

Il contratto di deposito nei magazzini generali

1787. Responsabilità dei magazzini generali

[1] I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

1177. Obbligazione di custodire

[1] L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Il contratto di deposito nei magazzini generali

oggetto: custodia da parte del magazzino, verso corrispettivo, di merci e derrate di qualunque tipo (tranne quelle escluse dal regolamento del singolo magazzino) → alla quale è connaturata la **restituzione della merce** (è irrilevante il diverso *nomen iuris* adoperato dalle parti)

Il contratto di deposito nei magazzini generali

L'obbligazione di conservazione può comportare, secondo le circostanze, una serie di specifiche prestazioni:

- predisposizione di diversi locali per diversi tipi di merci
- sorveglianza dei locali con congegni antifurto
- areazione di certe derrate
- collocazione in celle-frigorifero di altre
- osservanza delle specifiche disposizioni per esplosivi, merci infiammabili, corrosive o nocive (art. 10 del regolamento)
- generale controllo delle merci deteriorabili o pericolose e immediata distruzione di quelle merci il cui stato risulti in qualunque modo pregiudizievole per la conservazione delle altre
- manutenzione e ristrutturazione delle strutture obsolete
- edificazione ex novo di impianti ed attrezzature introdotti dal progresso tecnologico
- assicurazione contro gli incendi delle merci depositate

obbligazione di conservazione e diligenza professionale

alcuni tratti caratterizzanti il deposito nei magazzini generali si colgono proprio in relazione all'attività di conservazione:

- L'**art. 1176 c.c.** impone all'esercente del magazzino generale di adempiere secondo la **diligenza professionale** l'obbligazione di conservazione
- il magazzino generale si obbliga a ricevere merci e derrate tendenzialmente di ogni genere, in quantità elevate e per periodi di tempo anche non brevi → **programmazione di complesse e specifiche prestazioni di conservazione**
- la camera di commercio, prima di esprimere il proprio parere sulla domanda di autorizzazione, valuta **l'idoneità e la sufficienza dei locali destinati a magazzini generali, nonché degli impianti necessari per (le esigenze del commercio e) la conservazione delle merci** [art. 3, 1° co., lett. a)]
- alla domanda di autorizzazione deve essere allegato un **progetto delle opere da compiere «vistato» dall'ufficio del genio civile** (art. 1 del regolamento), oltre all'obbligo di prestare una cauzione a garanzia delle obbligazioni che assumerà (anche) verso i depositanti (art. 2).
- Riconoscimento del **diritto di ispezione** al depositante

La responsabilità del magazzino generale

Art. 10 della legge speciale e art. 1787 c.c. → **il magazzino risponde della conservazione delle merci**

esenzione da responsabilità:

codice civile → non risponde delle avarie, dei cali e delle perdite dovute **a caso fortuito, natura delle merci, vizi dell'imballaggio;**

legge speciale → manda esente il magazzino per le avarie ed i cali (il riferimento alle «perdite», benché non testuale, è implicito in quello ai «cali») derivanti **dalla natura e condizioni delle merci e da casi di forza maggiore**

La responsabilità del magazzino generale

Lo schema logico di giudizio di responsabilità proposto dagli artt. 10 e 1787 è analogo a quello comune, non aggiungendo nulla in merito all'intensità dello sforzo attuativo richiesto all'obligato:

l'esercente di un magazzino generale, a mente dell'art. 1787 c.c., può liberarsi provando un determinato fatto oggettivo, non è sufficiente l'effettiva esplicazione dello sforzo attuativo richiesto, qualunque ne sia il livello

il depositante ha l'onere di dimostrare l'avaria od il calo delle merci (*confronto fra le condizioni attuali della merce e quelle esistenti al momento della consegna al magazzino, come riportate nel contratto o nei documenti di inizio rapporto*) → **ma rimane a carico del magazzino il rischio di rispondere in ipotesi nelle quali non sia possibile individuare o provare il fatto produttivo dell'inadempimento**

Prestazioni accessorie.

Le **prestazioni accessorie** a quella principale che il magazzino effettua (brevi trasporti; messa a disposizione di impianti e servizi; concessione di attrezzature e personale) non modificano il tipo contrattuale e non danno luogo a distinti contratti ma si pongono come parti integranti di un unico contratto (sul piano causale).

Individuazione delle prestazioni accessorie → nulla impedisce all'esercente di un magazzino di esercitare ulteriori attività stipulando distinti testi contrattuali con la previsione di corrispettivi autonomi (rispetto a quello della custodia) e specifici motivi di risoluzione → se essi hanno ad oggetto le merci già depositate e se sono anche temporalmente riferiti al preesistente deposito (nascono e cessano con quest'ultimo) devono ritenersi **prestazioni accessorie** del deposito.

Il diritto di ispezione

1788. Diritti del depositante

[1] Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

1789. Vendita delle cose depositate

[1] I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515.

[2] Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Vendita delle cose depositate

L'art. 1789 consente al depositario di vendere le cose depositate in tre ipotesi:

1. se al termine del contratto le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito
2. se trattandosi di deposito a tempo indeterminato è decorso un anno dalla data di deposito
3. in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento.

Prima di procedere alla vendita, il depositario deve darne avviso al depositante. Le somme ricavate, dedotte le spese e quanto spetta ai magazzini generali, debbono essere tenute a disposizione degli aventi diritto.

La restituzione della merce

avviene alla **scadenza del contratto** (salvo diversa pattuizione) presso la sede del magazzino, previo pagamento del prezzo, al depositante o a chi da lui designato e identificato dal magazzino

Se sono stati emessi i titoli rappresentativi:

- a. al possessore della fede di deposito alla quale sia ancora unita la nota di pegno (art. 1793 c.c.)
- b. al possessore della sola fede di deposito, se deposita presso il magazzino l'intera somma dovuta al creditore pignoratizio saranno riconsegnate tutte le merci (art. 1795, comma 1, c.c.) oppure una parte, se deposita una somma proporzionale all'ammontare di quella dovuta ed alla quantità della merce ritirata, sempre che il magazzino vi acconsenta (assumendosene la responsabilità) (art. 1795, comma 2, c.c.)

Se non sono stati emessi i titoli rappresentativi:

- a. se il **regolamento** lo prevede, la consegna liberatoria avviene in favore di chi esibisca il **bollettino d'entrata** (→ contrassegno di legittimazione)
- b. in caso contrario il solo bollettino non dà diritto alla restituzione: il depositario, per assicurarsi l'effetto liberatorio, deve **accertarsi che colui che vuole ritirare la merce sia il depositante** e a tale fine può procedere all'identificazione dell'esibitore del bollettino.
- c. per riconsegnare, con effetto liberatorio, la merce ad un **soggetto diverso** dal depositante occorre, oltre all'esibizione del bollettino d'entrata, un **documento dal quale risulti la volontà del depositante di riconsegnare la merce ad un terzo** e **l'identificazione del soggetto designato in colui che proceda materialmente al ritiro**

Magazzini generali

3. Controlli e ispezioni

Trattandosi di attività consistente nell'offrire un servizio di interesse pubblico ma esercitata da privati, è previsto il controllo della pubblica amministrazione, sia in fase autorizzativa all'esercizio dell'attività, sia nell'approvazione del regolamento e delle tariffe, sia nella vigilanza sulla gestione imprenditoriale

autorità di vigilanza

(art. 16 R.D.L. n° 2290/26)

I magazzini generali sono posti sotto la vigilanza della locale **C.C.I.A.A.**, che ha facoltà in qualsiasi momento di:

- **accertare l'esattezza delle situazioni mensili** dei magazzini generali (trasmesse dai magazzini a norma dell'art. 9);
- **vigilare se le merci depositate** – in particolare quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno – **siano custodite e conservate a dovere**(→ modalità adottate e concreta osservanza di esse da parte dell'esercente per categorie di merci).

A tal fine è attribuita alla C.C.I.A.A. la facoltà di procedere ad **ispezioni** mediante propri delegati (art. 17), disciplinate dal regolamento (art. 9).

L'esito delle ispezioni viene immediatamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico (che in casi di particolare gravità potrà disporre ispezioni mediante propri funzionari) al quale verrà riferito annualmente sull'andamento dei magazzini generali esistenti nel distretto di riferimento.

autorità di vigilanza

(art. 9 R.D. n° 126/1927)

Le CCIAA hanno facoltà di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai magazzini generali esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari dell'amministrazione dello Stato designati dal prefetto.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà altresì di disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in caso di particolare gravità.

I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denunceranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del primo capoverso dell'art. 6 del presente regolamento.

Le ispezioni ordinate ai magazzini generali, soggetti a vigilanza doganale, saranno compiute d'intesa con le autorità doganali, per quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere.

Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del magazzino generale.

controllo sulla domanda di autorizzazione

(art. 3 R.D.L. n° 2290/26)

La CCIAA esprime un parere obbligatorio (ma non vincolante) sulla opportunità dell'accoglimento della domanda e in particolare:

a) sulla necessità per il commercio della istituzione del magazzino stesso nella località prescelta;

b) sulle garanzie di cui al n. 2 dell'art. 2, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entità e sufficienza dovrà risultare da speciale accertamento della CCIAA;

c) sulla idoneità e sufficienza dei locali destinati a magazzini generali, nonché degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conservazione delle merci che vi dovranno essere depositate.

La CCIAA approva preventivamente il regolamento di cui ai n° 4 (obblighi) e n° 5 (tariffa) dell'art. 2.

parere sulla revoca dell'autorizzazione

(art. 6 R.D.L. n° 2290/26)

la locale C.C.I.A.A. dovrà essere sentita dal Ministro per lo Sviluppo Economico prima di procedere con decreto motivato di revoca dell'autorizzazione per:

- ragioni di pubblico interesse
- in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento

modifiche al regolamento e variazione delle tariffe

(art. 8 R.D.L. n° 2290/26)

- Parere preventivo della C.C.I.A.A. richiesto per qualsiasi modifica al regolamento e all'ordinamento del magazzino.
- Approvazione della C.C.I.A.A. per la variazione delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini generali (d'intesa con il locale comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorità portuali).
- Vigilanza della C.C.I.A.A. sui magazzini fiduciari privati e doganali (d'intesa con la competente autorità doganale) esistenti nella propria circoscrizione.

comunicazione della situazione mensile

(art. 9 R.D.L. n° 2290/26)

pubblicazione e trasmissione alla C.C.I.A.A. e al Ministro per lo Sviluppo Economico, entro i primi 10 giorni di ogni mese, della situazione del mese precedente da parte dell'amministrazione del magazzino generale.

contabilità del movimento delle merci

(art. 5 R.D. n° 126/1927)

Ogni esercente di magazzino generale è obbligato ad impiantare e a tenere una regolare contabilità del movimento di entrata ed uscita delle merci.

In caso di constatata inosservanza di tale obbligo il presidente della C.C.I.A.A. potrà nominare un proprio commissario con l'incarico di riordinare la contabilità, a spese dell'esercente, salvo, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge.

modalità di svolgimento dell'attività di controllo

(art. 17 R.D.L. n° 2290/26)

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati della C.C.I.A.A. avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

sanzioni

(art. 19 R.D. n° 126/1927)

le C.C.I.A.A. hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrerà nella pena della sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

controversie

(art. 18 R.D.L. n° 2290/26)

Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dalla competente CCIAA.

Contro le decisioni della CCIAA è ammesso ricorso al Ministro per lo Sviluppo Economico, il quale deciderà inappellabilmente.

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 27 novembre - 11 dicembre 1997, n° 381.

controversie

(art. 18 R.D.L. n° 2290/26)

Tariffe e regolamento con l'indicazione degli obblighi che il depositario si assume in relazione alle merci sotto la sua custodia, pur essendo sottoposti al vaglio dell'autorità amministrativa, hanno natura di clausole contrattuali (condizioni generali di contratto) e di conseguenza le controversie insorte fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione degli stessi attengono a questioni di diritto soggettivo e perciò appartengono alla **giurisdizione del giudice ordinario** (Cass. 5 luglio 1969, n° 2488) ancorché su di essi si siano già pronunciati, in sede contenziosa amministrativa, ai sensi dell'art. 18 R.D.L. n° 2290/26, la Camera di Commercio e il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Sviluppo Economico) (T.A.R. Lombardia 11.3.91, n° 211).

Magazzini generali

4. I titoli rappresentativi di merci

Documenti *probatori della consegna e titoli rappresentativi delle merci.*
Fede di deposito e nota di pegno.

La fede di deposito e la nota di pegno sono titoli di credito rappresentativi di merci, il cui possesso equivale al possesso (o alla detenzione) delle merci in essi indicate (art. 1996 c.c.).

1790 c.c. Fede di deposito

[1] I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

[2] La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

1791 c.c. Nota di pegno

[1] Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

[2] La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

1792 c.c. Intestazione e circolazione dei titoli

[1] La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

1793 c.c. Diritti del possessore

[1] Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

[2] Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

[3] Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'articolo 1788.

1794 c.c. Prima girata della nota di pegno

[1] La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

[2] La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

1795 c.c. Diritti del possessore della sola fede di deposito

[1] Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

[2] Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

1796 c.c. Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

[1] Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

[2] Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

1797 c.c. Azione nei confronti dei giranti

[1] Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

[2] I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

[3] Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

[4] Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.

Magazzini generali

5. Esame di un caso pratico

i fatti

La **Banca Alfa s.p.a.** concedeva alla società **Beta s.p.a.** finanziamenti per complessivi €. 3.500.000 a garanzia dei quali la medesima società costituiva in pegno in favore della Banca 15.000 forme di formaggio grana depositate presso i **Magazzini Generali Gamma s.r.l.** e **Delta s.r.l.** rappresentate da 10 note di pegno.

Nel gennaio 2011 **Banca Alfa** eseguiva un'ispezione presso i magazzini **Gamma** al fine di verificare la merce, durante la quale riscontrava che, pur risultando all'apparenza presenti tutte le forme, sorgevano forti perplessità circa lo "scarico" di 1.500 forme avvenuto nell'immediatezza della verifica stessa: il trasferimento dal magazzino in questione al magazzino **Delta s.r.l.** (società collegata/riferibile al gruppo Beta), avvenuto giusto un'ora prima dell'inizio della verifica da parte della banca sembrava infatti alquanto "sospetto". Era evidente che un tale quantitativo di formaggio non poteva ragionevolmente essere trasferito in così poco tempo, né vi era alcuna ragione che giustificasse tale spostamento, se non la plausibile necessità di "coprire" un ammanco di forme.

Il controllo presso i magazzini **Delta** evidenziava invece un ammanco di 5.000 forme (per un valore di stima di complessivi euro ...) rispetto a quelle oggetto dei documenti rappresentativi posseduti dalla banca e che figuravano depositate presso lo stesso.

La **Banca Alfa** provvedeva quindi a comunicare l'esito delle ispezioni ai **Magazzini Gamma** e **Delta**, nonché alla società debitrice **Beta** costituente i pegni, intimando di ricostituire la situazione delle giacenze di formaggio in conformità ai relativi titoli rappresentativi.

Un successivo sopralluogo per la verifica della merce riscontrava l'ammanco di 6.000 forme (per un valore di stima di euro ...) presso i **Magazzini Gamma**, mentre i **Magazzini Delta**, inopinatamente, negavano l'accesso ai locali agli incaricati della Banca.

contestazioni della Banca

(art. 1793 c.c.) il diritto al ritiro delle cose depositate spetta esclusivamente al possessore della fede di deposito e della nota di pegno.

(art. 1788 c.c.) il possessore dei titoli rappresentativi ha diritto di ispezionare la merce.

(artt. 1787-1797 c.c. e norme generali sul deposito) responsabilità *ex recepto* art 1218 c.c. → regime di responsabilità oggettiva del debitore inadempiente: a suo carico i rischi conseguenti a cause generatrici dell'impossibilità della prestazione → in caso di pegno costituito mediante consegna della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali la responsabilità per la perdita incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 c.c.

eccezioni dei Magazzini Generali

(artt. 1790 e 1791 c.c.) inesistenza / invalidità dei titoli rappresentativi in quanto carenti dei requisiti di legge → i documenti non possono essere ritenuti rappresentativi delle forme di formaggio in quanto non conformi al meccanismo identificativo previsto dal disciplinare del Grana padano DOP e recepito dal Regolamento Comunitario n. 1107/96 laddove, alla nascita del prodotto è prevista l'attribuzione di una sorta di "cognome" (numero di matricola del caseificio, mese ed anno di produzione) nonché l'attribuzione di un "nome" (placca di caseina e codice alfanumerico) → i documenti si limitano ad indicare il genere di appartenenza del singolo formaggio, indicando il codice identificativo del produttore, nonché l'anno e il mese di produzione, ma mai viene indicato il codice alfanumerico.

aspetti controversi

- 1. Movimentazione delle merci e sottrazione delle garanzie del credito, da parte di soggetto privo del possesso dei titoli rappresentativi.**
- 2. Diritto del creditore pignoratizio di ispezionare i beni in quanto possessore dei titoli rappresentativi.**
- 3. Diritto del creditore pignoratizio di realizzare i pegni attraverso la vendita dei beni.**
- 4. Contenuto della fede di deposito.**

decisione del Giudice

1. Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate e di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

2. l'art. 1788 c.c., riconosce espressamente al depositante il diritto di ispezionare le merci depositate.

3. Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

4. Artt. 1790 e 1791 c.c.: requisiti delle fedi di deposito e delle note di pegno → cognome e nome o ditta del depositante, luogo del deposito, natura e quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle.

Il disciplinare del Grana padano DOP è la normativa che indica, in modo preciso e analitico, il tipo di alimentazione degli animali da latte, il tipo di produzione e tutte le caratteristiche, ivi comprese quelle di identificazione, tra cui il marchio d'origine con la fascia marchiante e la placca di caseina, affinché un formaggio possa definirsi "Grana padano" → tali requisiti devono essere indicati nelle singole forme di formaggio ma non nelle fedi di deposito o nelle note di pegno, nessuna norma in tema di deposito lo prevede.